
avvocato Giorgio Zeoli

Patrocinio innanzi alla CASSAZIONE ed altre Giurisdizioni Superiori - albo speciale degli avvocati cassazionisti

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
E - Mail : giorgiozeoli@virgilio.it giorgiozeoli@pec.it

TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE LAVORO

Reclamo ex art 669 terdecies cpc

con contestuale istanza ex art. 151cpc

Nell'interesse di :

- **DI MARTINO TIZIANO**

(c.f. DMRTZN80S17C361Q) nato il 17/11/1980 a Cava de' Tirreni (SA) e ivi residente alla via G.Pellegrino n°44 , rappresentato e difeso dall' Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno , elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 , 84129 Salerno in virtù di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., che dichiarano di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI NOVARA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede al Corso De Gasperi, 40 - 12100 (c.f. 80012890044) PEC: drpi@postacert.istruzione.it, uspno@postacert.istruzione.it rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (c.f. 800101970012), con sede alla via Arsenale n° 21 - 10121 Torino pec torino@mailcert.avvocaturastato.it; ads.to@mailcert.avvocaturastato.it
- **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BOTTACCHI"**, **C.F.: 94068580037** - in persona del Dirigente Scolastico , con sede alla via Juvarra n. 7/A – 28100 Novara , pec: noic83100g@pec.istruzione.it rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, (c.f. 800101970012) , con sede alla via Arsenale n° 21 - 10121 Torino pec torino@mailcert.avvocaturastato.it; ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;
- **ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO TADINI"**, **C.F.: 80011320035** - in persona del Dirigente Scolastico , con sede alla via Marè n.36 – 28062 Cameri (NO), pec: noic81000e@pec.istruzione.it rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, (c.f. 800101970012) , con



sede alla via Arsenale n° 21 - 10121 Torino pec
torino@mailcert.avvocaturastato.it; ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

- **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CT “BELLINI”,**

C.F.: 94062750032 - in persona del Dirigente Scolastico , con sede alla via Vallauri n.4
– 28100 Novara , pec: noic82300L@pec.istruzione.it rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, (c.f. 800101970012) , con sede
alla via Arsenale n° 21 - 10121 Torino pec
torino@mailcert.avvocaturastato.it; ads.to@mailcert.avvocaturastato.it;

- **nonché**

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza
fascia ATA, dell’USR Piemonte, AT di Novara , in cui il ricorrente risulta inserito ,
valide per il triennio 2021 – 2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento
del presente ricorso;

* * * *

propone reclamo avverso l’ordinanza/decreto di rigetto del 23/11/2021 RG n° 496/2021
del Tribunale di Novara – giudice dott. Gabriele Molinaro , nel procedimento ex art.
700cpc Di Martino/MIUR, comunicata dalla cancelleria del Giudice al reclamante in via
telematica in data 24/11/2021.

premesso che

1. il ricorrente proponeva ricorso ex art. 700 cpc per vedersi riconosciuto il servizio reso presso le Istituzioni statali resistenti non soltanto ai fini economici, ma anche giudici ovvero essere considerato il periodo di servizio prestato presso la scuola Bottacchi in sostituzione di altro collega, presso la scuola Tadini e Bellini per uno spezzone di 18 ore settimanali sino alla sua interruzione;
2. in punto di fatto precisava, che ancorchè la domanda fosse viziata da ERRORE DICHIARATIVO, sia stato legittimamente destinatario di contratti di lavoro come in atti. (prot.3477 del 9.11.2020 - Bottacchi; prot. 4114 del 10.11.2020 (Tadini); prot. 6228 del 13.11.2020 (Bellini) – doc. 1,2,3)
3. in punto di diritto, affermava di far acquiescenza alla interruzione del rapporto di lavoro con la scuola “Tadini”, ma non “Bottacchi” e “Bellini”, ma di non condividere l’applicazione della pena accessoria “*del mancato riconoscimento in fatto e in diritto del servizio*”, derivante dall’erronea applicazione al caso di specie dell’art. 7. 7 del DM n. 640/2017.
4. Resisteva il Miur , il quale confermava che l’interruzione del servizio era derivato da un errore dichiarativo nella compilazione della domanda circa il titolo di accesso (diploma) dichiarato con votazione 83/100 in luogo di quella corretta 82/100 . Il Miur produceva anche dichiarazione del 26.02.2021 del reclamante in cui dichiarava trattasi di mero errore materiale .
5. Da qui il Miur dichiarava che il ricorrente in virtù di tale dichiarazione che qualificava come “inveritiera ” avesse indebitamente avuto accesso al lavoro.



6. Sciolta la riserva ,
in guisa ad univoco orientamento giurisprudenziale che statuisce che:
<< rileva che mendacio o falso si riferiscono a comportamenti dolosi ; nel loro significato semantico primario tali espressioni non possono essere riferite a dichiarazioni solo oggettivamente inesatte>> Trib.Bologna sent. 358/2019 (doc.11);
7. Il giudice di prime afferma :
“che il ricorrente (oggi reclamante) ha consapevolmente sottoscritto la dichiarazione falsa, assumendone la paternità .. e ..“ che pure una ridotta divergenza di punteggio determina un concreto vantaggio in graduatoria” , pmq rigetta(va) il ricorso con condanna alle spese, trasmissione della nota di autocertificazione , al Procuratore della Repubblica competente.

MOTIVI DI RECLAMO

8. Il ricorrente sin da subito dichiara di far acquiescenza all’ordinanza nei confronti della scuola “Tadini”, per la quale accetta la soccombenza cui è notificato l’atto soltanto per regolarità processuale della chiamata in ius;
9. Preme osservare che il caso di specie rientra tra i tipici casi di ERRONEA DICHIARAZIONE derivante da una *svista* nella compilazione della domanda, in quanto il ricorrente (oggi reclamante), al primo rapporto di lavoro con il Miur, non si è avvantaggiato né voleva avvantaggiarsi né poteva avvantaggiarsi di alcunchè per la grossolanità dell’errore che va ricondotta a una dichiarazione inesatta che esclude il dolo;
10. E’ evidente, in altre parole, che la divergenza quantitativa tra il punteggio dichiarato e quello realmente conseguito è frutto di un’inesatta dichiarazione e non di dichiarazione inveritiera;
11. Ad ogni buon conto *pur a voler accogliere la tesi prospettata dal giudice di prime* che risulta evidentemente assurda e abnorme , ossia che il ricorrente avrebbe volutamente commesso l’errore annotando (8)3/100 invece che (8)2/100 sul titolo di accesso per avvantaggiarsi rispetto agli altri candidati di appena lo 0,10 centesimi di punto per un totale di punti 8,9 in luogo di 8,8; tal giudizio (eccetto la scuola “Tadini”) è parzialmente smentito da documenti rinvenuti dalla scuola (Bottacchi) con accesso agli atti, posto riguardo alla scorsa delle graduatorie di circolo e di istituto e del registro dei contratti 2020 – 2021 (che il Miur ben evita di produrre nel giudizio ex art. 700 cpc innanzi al giudice di prime cure) né di esibire a seguito di richiesta di accesso agli atti del ricorrente (oggi reclamante) limitatamente alla scuola “Bellini” unitamente ai contratti individuali di lavoro stipulati dagli altri colleghi , dai risulta che il ricorrente non ha abusato di alcuna posizione dominante o di vantaggio avverso gli altri candidati al concorso per titoli;
12. Orbene anche aderendo alla tesi del giudice di prime cure, non può non sottolinearsi che univoca giurisprudenza afferma che: “ la falsa dichiarazione dei titoli, se non porta a dei benefici non determina il licenziamento”,



escludendo la sussistenza di qualsivoglia automatismo nel caso di false dichiarazioni .

13. La Corte d'Appello Perugia Sez. lavoro, Sent., 24-09-2020 ricostruisce il quadro normativo. "L'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 recita che: *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*.
14. Tale norma non prevede nella sua interpretazione letterale un automatismo tra dichiarazione mendace e perdita dei benefici, prevedendo testualmente la stessa che la decadenza possa colpire soltanto i benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera.
15. Pertanto, è necessario accertare l'esistenza di un nesso causale tra la dichiarazione non veritiera ed il conseguimento dei benefici che, in mancanza del mendacio, l'aspirante non avrebbe ottenuto.
16. Ciò è ben evidenziato in un passaggio della sentenza n. 18719 della Corte di Cassazione sezione Lavoro del 23 settembre 2016, la quale, dopo aver ribadito il consolidato orientamento circa l'irrilevanza degli stati soggettivi del dichiarante, nel caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata all'Amministrazione, ha comunque tenuto a precisare che: *"La disposizione di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 non disciplina una sanzione di carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso"*.
17. E' ancora più ad approfondire il punto di vista del giudice del 700 cpc va affermato che nessun automatismo sussiste tra dichiarazioni mendaci e decadenza dal servizio .
18. La ratio di tale norma (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000), come ha stabilito una successiva sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro (sentenza n. 18699 dell'11 luglio 2019), che ha cassato una sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva stabilito un automatismo tra dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione, con riferimento all'assenza di pregresse condanne penali, in relazione all'assunzione di un docente nel comparto scuola, "non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità ; e del resto questa Corte (Cass. 23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 ha avuto cura di precisare che ciò costituiva effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare. In senso non dissimile, nella giurisprudenza amministrativa, v. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192.



19. In altre parole è solo la falsità dei dati decisivi per l'assunzione a comportare automaticamente la decadenza;
20. Osserva la Corte Costituzionale che : **“La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui fa leva la Corte territoriale al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente dichiarato o taciuto, non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza con il caso concreto** (v. Corte Costituzionale n. 329/2007 cit.), **fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale.**
21. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo”.
22. La Corte di Cassazione ha quindi pronunciato il seguente principio di diritto: “Il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d D.P.R. n. 3 del 1957) o di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, *allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.*”.
23. Per quanto attiene all'Istituzione scolastica “Bottacchi” di Novara (e che ha operato il controllo nel marzo 2021) con la quale il ricorrente ha contratto “primo “ rapporto di lavoro a partire dal 5/11/2020 sino al 9/11/2020 per nr.36 ore (doc. 1 prot.3477/20) dalla documentazione trasmessa dalla scuola emerge con evidenza che l'istituzione scolastica anche se avesse considerato il punteggio realmente conseguito dal reclamante pari a 8,80 avrebbe comunque contratto rapporto di lavoro con il ricorrente, in quanto rileva che ha assunto n° 2 (due) collaboratori scolastici a termine (causa COVID) rispettivamente con punteggio di 8,75 (Gaetano Lisei Giovanni) e n° 1 unità (Tre Rose Claudia) con punteggio 8,63 ; tutti assunti ai sensi dell'art. 231bis del DL 34/2020 come una risorsa aggiuntiva Covid indicati in tabella scarico codice 01. Gli altri collaboratori indicati con scarico 019 sono gli assunti a tempo indeterminato. Doc.02
24. Per quanto attiene all'Istituzione scolastica “Bellini” con la quale il ricorrente ha contratto rapporto di lavoro a partire dal 13/11/2020 sino al 11/06/2021 per uno spezzone di nr.18 ore settimanali (contr.prot. 6228/2020 doc. 3) dalla documentazione trasmessa dalla scuola emerge con evidenza che l'istituzione scolastica anche se avesse considerato il punteggio realmente conseguito dal reclamante pari a 8,80 avrebbe comunque contratto rapporto di lavoro con il ricorrente, in quanto rileva che ha assunto n° 7 unità compreso il ricorrente , rispettivamente con punteggio 8,80



(Gaglianese Ylenia) , 8,60 (Vaiano Gianluca), 8,70 (Morreale Federica) 8,80 (Aloe Elenia) , 8,80 Borrelli Camilla, 8,90 (Greco Maria G.); doc. 22

25. Il ricorrente, non ha avuto alcun vantaggio dall'errore dichiarativo e avrebbe comunque contratto rapporto di lavoro con la scuola "Bellinni, pertanto rileva l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro con la scuola "Bellini" per uno spezzone orario di 18 ore settimanali, la cui scadenza naturale era l'11 giugno 2021, per il quale ha diritto al risarcimento del danno pari alla retribuzioni perse sino a giugno 2021.
26. Incontestata è la circostanza che il ricorrente (oggi reclamante), sulle base dei documenti prodotti e delle risultanze processuali, avrebbe comunque avuto - al di là dell'errore dichiarativo - diritto a contrarre il rapporto di lavoro sia con "Bottacchi" che con la scuola "Bellini", ha come conseguenza, in via principale, il sentir dichiarare l'illegittimità del decreto emesso dal dirigente della scuola "Bottacchi" e "Bellini" in forza dei quali il ricorrente(oggi reclamante) era stato dichiarato decaduta dalle graduatorie di istituto di III fascia ed erano stati (illegittimamente) risolti i i contratti a tempo determinato stipulati con i suddetti istituto scolastico, con riconoscimento dell'anzianità maturata.
27. Quanto al periculum , si dissente da quanto asserito dal giudice di prime cure sull'intempestività dell'azione; atteso la condizione di difficoltà occupazionale ed esistenziale del ricorrente che trova fonte nella documentazione di causa.
Il ricorrente cerca da diversi anni una stabilità di impiego avendo una figlia di **9 anni** affetta *da diabete* e portatrice di legge 104/92. (doc. 13) Sia il ricorrente che la moglie vivono nella precarietà di contratti in part – time (cfr c2 storici) doc. 14,15 .
28. Il mancato computo anche in diritto del servizio reso presso la/e scuola/e resistente, cagiona chiaramente un danno ingiusto meritevole di ristoro, che potrebbe essere leso nelle more della durata di un giudizio ordinario.
29. La scadenza della graduatoria e suo aggiornamento non sottrae gli atti a sua revisione, a seguito di declaratoria di parziale illegittimità del/i decreti di rettifica del punteggio, con sentenza .
30. No mai il ricorrente (oggi reclamante), può chiedere (né la chiesto si vedano le conclusioni sic!) l'annullamento della graduatoria che atterrebbe alla sfera del giudice amministrativo .
31. Ritenere che ciò debba necessariamente, come erroneamente sostenuto dal giudice del 700 cpc - derivare dall'annullamento della graduatoria , significa disconoscere che la Pa ha agito come privato e che il Giudice del Lavoro può disporre la parziale disapplicazione di qualsiasi nota/atto/regolamento/circolare in ogni momento con sentenza che travolge evidentemente la "nuova" graduatoria ; altrimenti significherebbe svuotare di forza cogente gli atti del Giudice e la loro naturale retroattività;
32. La Pa è tenuta a dare esecuzione ad un giudicato che si forma successivamente alla graduatoria su fatti anteriori alla sua formazione ;



33. Anche sulle spese , l'ordinanza appare evidentemente ingiusta , atteso i fatti di causa e loro qualificazione giuridica, e si chiede che venga riformata nella misura di 2/3 in favore del ricorrente che ha legittimamente contratto rapporto con il Bottacchi e Bellini, il cui contratto è stato illegittimamente interrotto e 1/3 per il Miur (in ordine alla posiz. della scuola "Tadini")
34. Va revocato anche l'ordine di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica , trattandosi di errore nella compilazione della dichiarazione, privo di dolo .

Pertanto, la fondatezza dell'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano la richiesta di tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe <<inutiliter data >> a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario. *

P.Q.M.

il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso, ricorre all'Ill.mo Collegio del Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, - previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza di reclamo e assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti conclusioni

NEL MERITO :

- accertare e dichiarare la totale e/o parziale illegittimità e/o disapplicazione della nota/provv. rett. Puntegg. prot. n. 1091/U del 2/03/2021 (Bottacchi) e del Decr. di risol. 1667/A7 del 3.3.2021 (Bellini) con declaratoria di illegittimità della risoluzione del contratto di cui al prot. 6228 del 13.11.2020 , *con riconoscimento in fatto e in diritto del servizio reso a partire dal 5/11/2020 sino al 2/03/2021 e condannare il Miur al risarcimento del danno pari al pagamento delle retribuzioni perse a partire dal 3.03.2021 sino all'11.06.2021, oltre accessori di legge;*

- con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare alla scuole e/o al Miur l'esibizione e consegna del REGISTRO DEI CONTRATTI stipulati dalle Istituzioni scolastiche con gli altri collaboratori scolastici e colleghi del reclamante per il periodo di causa che va dal novembre 2020 al marzo 2021, (già oggetto di richiesta di accesso agli) e dell'ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF



inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione dal pagamento unificato.

Si producono: i documenti di cui al foliaro.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Piemonte, AT di Novara, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/20214, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Novara, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Piemonte – AT Cuneo mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>

Con osservanza ,

Salerno – Novara , li 7/12/2021

Avv. Giorgio Zeoli

